



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 32_2021 DEL 03 AGOSTO 2021

A cura di:

DATA MANAGEMENT

Presidio Normativo

Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:

info@datamanagement.it







Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di giugno 2021	2
SCADENZARIO AGOSTO 2021	3
16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI*	3
16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL*	3
31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI	3
31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	3
31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS	4
SCADENZARIO SETTEMBRE 2021	5
16 SETTEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI	_
30 SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO	5
30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS	
30 SETTEMBRE: COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO PER IL 2° ACCONTO IRPEF DA 730	6
FESTIVITÀ	
AGOSTO 2021	7
SETTEMBRE 2021	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	
DISMISSIONE DEL PIN INPS, ATTIVA LA CAMPAGNA PER FAVORIRE L'UTILIZZO ESCLUSIVO DI SPID, CIE e CNS	
CREDITI CONTRIBUTIVI, PRESCRIZIONE SOSPESA IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO	10
INPS, ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DALL'OMICIDIO DEL PARTNER	11
FOCUS	
CASSAZIONE, LA PERMANENZA IN ITALIA SI VERIFICA ANCHE SULLA BASE DI ELEMENTI PRESUNTIVI	12
IL QUESITO DEL MESE	14
CONGEDO PARENTALE	14
NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA	15
INVALIDITA' CIVILE E ASSEGNO SOCIALE. L'INPS AVVIA LE VERIFICHE REDDITUALI DALL'ANNO 2017	15

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.









ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di giugno 2021

l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 giugno 2021 al 14 luglio 2021, è pari a 1,849707.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

i seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	1,108138
aprile 2021	lunedì 17 maggio	1,526393
maggio 2021	martedì 15 giugno	1,578079
giugno 2021	giovedì 15 luglio	1,849707
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	









SCADENZARIO AGOSTO 2021

16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI*

contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
 - b) Uffici postali abilitati;
 - c) Concessionario della riscossione.

16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL*

er coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'Autoliquidazione INAIL 2020/2021, relativamente alla terza rata, il coefficiente di interesse ai fini del calcolo è pari a 0,00292575.

31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI

e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 3° trimestre 2021.

31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico,









previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS

datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

^{*}Per effetto della c.d. proroga di Ferragosto gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni.









SCADENZARIO SETTEMBRE 2021

16 SETTEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI



contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
 - b) Uffici postali abilitati;
 - c) Concessionario della riscossione.

30 SETTEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO



datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 SETTEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS



datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.









30 SETTEMBRE: COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO PER IL 2° ACCONTO IRPEF DA 730

S cade il 30/09, l'eventuale comunicazione al datore di lavoro da parte di dipendenti e di lavoratori parasubordinati, di non voler effettuare o di volere effettuare in misura inferiore al dovuto l'acconto Irpef sull'anno corrente, risultante da modello 730/4.









FESTIVITÀ

AGOSTO 2021

15 agosto: Ferragosto (o Assunzione di Maria) - festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

SETTEMBRE 2021

Nessuna festività prevista









NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

DISMISSIONE DEL PIN INPS, ATTIVA LA CAMPAGNA PER FAVORIRE L'UTILIZZO ESCLUSIVO DI SPID, CIE e CNS

I D.L n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 (c.d. decreto semplificazioni), ha introdotto importanti "Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale".

L'articolo 24 ha modificato il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) ed ha previsto, al comma 4, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di utilizzare esclusivamente le identità digitali Spid, Cie e Cns per identificare i cittadini che accedono ai servizi in rete e per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai medesimi servizi.

La transizione verso le identità digitali di tutti gli utenti dei suddetti servizi avrebbe dovuto concludersi entro il 28 febbraio 2021 data a partire dalla quale le pubbliche amministrazioni non potranno più rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

L'Inps, già con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, in linea con le disposizioni del D.L 76/2021, aveva comunicato che dal 1° ottobre 2020 non avrebbe più rilasciato nuovi PIN, per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'impiego di tali strumenti per la gestione dell'identità digitale offrirà maggiori livelli di sicurezza di accesso e il vantaggio di utilizzare una sola identità digitale per potere interagire con tutte le Pubbliche Amministrazioni, non solo italiane, ma anche dell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 (Regolamento eIDAS).

Stante ciò, ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 82/2005, i PIN già rilasciati dall'Istituto alla data del 1° ottobre 2020, rimasti in vigore nel periodo transitorio, dovranno essere dismessi entro il 30 settembre 2021.

Con la successiva circolare n. 95 del 2 luglio 2021, l'Istituto ha fornito le istruzioni per l'avvio del processo di dismissione del PIN INPS in favore dei nuovi strumenti di identificazione digitale, al fine di assicurare una più graduale transizione dal PIN verso l'utilizzo di credenziali SPID, CIE e CNS, bloccando l'accesso tramite PIN ai servizi online a partire dal 1° settembre 2021.

Per mantenere continuità nell'assolvimento degli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, Pubblica Amministrazione, professionista esercente l'attività di medico o di avvocato, ecc., dovranno dotarsi di una credenziale SPID di livello non inferiore a 2 o della CIE (con relativo PIN) o di una CNS entro il mese di agosto 2021 in quanto si riserva la possibilità di inibire progressivamente l'accesso attraverso il proprio PIN agli utenti che risultano già dotati di una delle credenziali sopra citate (SPID, CIE e CNS).









Per informare l'utenza dell'evoluzione in atto, l'Istituto avvierà una campagna di comunicazione sulle modalità ed i termini del passaggio dal PIN alle credenziali SPID, CIE e CNS, che saranno resi noti sul sito Inps e sui social network, presso gli intermediari autorizzati e gli stakeholder dell'Istituto.









CREDITI CONTRIBUTIVI, PRESCRIZIONE SOSPESA IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

na recente sentenza del Tribunale di Brescia del 26 maggio 2021 ha introdotto una vera e propria inversione di tendenza sul tema della decorrenza della prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro in pendenza di rapporto.

I giudici, nonostante le ripetute pronunce in senso negativo sulla sospensione della prescrizione in corso di rapporto di lavoro per i contratti assistiti dall'articolo 18 dello Statuto del lavoratori, ma non più garantiti dalla esclusiva regola della reintegra, a seguito delle modifiche della norma intervenute con la c.d. Legge Fornero ha mutato orientamento rispetto al passato. Infatti, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario degli ultimi anni, il Giudice ha ritenuto che la riduzione delle ipotesi di applicazione della tutela reale, dissuade il lavoratore ad avanzare pretese economiche, tanto da rendere legittima la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto.

Secondo il recente orientamento, infatti, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela reintegratoria o indennitaria applicabile in caso di licenziamento illegittimo, ed accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È allora ravvisabile la sussistenza di quella condizione di "timore" che esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.

Con la sentenza n. 523 del 26.05.2021, il Tribunale di Brescia, con una motivazione che richiama appunto i già citati precedenti della Corte milanese, ha allora affermato che a seguito delle modifiche apportate dalla legge Fornero del 2012 all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto di lavoro, anche laddove operi la tutela reale.

Nel caso in esame, il lavoratore, dipendente presso una società cooperativa dal 2008 al 2015, ricorreva in giudizio al fine di richiedere delle differenze retributive per un importo di circa 70 mila euro; di contro, l'azienda si difendeva sostenendo che, avendo più di 60 dipendenti ed operando la tutela reale, tutti i crediti maturati fino a cinque anni prima della data di notifica del ricorso (del maggio 2017) si erano estinti per il decorrere della prescrizione quinquennale.

A parere del Giudice, però, la sospensione del corso della prescrizione deve trovare applicazione anche ai rapporti di lavoro regolati dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, come quello in fattispecie, e non già solo a quelli soggetti alla tutela obbligatoria.

In realtà, il testo attualmente vigente dell'art. 18 della L. 300/1970 così come modificato dalla Fornero, prevede la tutela reintegratoria solo per alcune e determinate ipotesi residuali di illegittimità del licenziamento, tanto che, nel corso del rapporto, il dipendente viene a trovarsi soggettivamente in una posizione di debolezza dettata da una condizione di incertezza circa la tutela da applicarsi nell'ipotesi di recesso illegittimo, se reintegratoria o indennitaria.

In conclusione, proprio sulla base di tali presupposti, il Tribunale di Brescia ha dichiarato infondata l'eccezione sollevata dalla società accogliendo così il ricorso del lavoratore.









INPS, ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DALL'OMICIDIO DEL PARTNER

A i sensi dell'articolo 1, commi da 486 a 489, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono state previste disposizioni in materia di recupero dei crediti vantati nei confronti dell'autore di un delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile, contro la persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva.

La circolare INPS n. 109 del 15 luglio 2021, a tal proposito, ha illustrato le modalità ed i limiti del recupero dei crediti vantati dal coniuge o dal compagno della vittima; in particolare vengono definite le modalità di esercizio dell'azione surrogatoria per il recupero dell'indennità di malattia e l'esercizio dell'azione surrogatoria per il recupero di prestazioni assistenziali erogate agli invalidi civili.

L'esercizio dell'azione surrogatoria per il recupero di prestazioni pensionistiche consente all'INPS di intervenire o di agire in via diretta attraverso le strutture territoriali. Inoltre, per espressa previsione di legge, i suddetti crediti non saranno imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli dell'autore del reato e, pertanto, il legislatore ha sancito il divieto di esperire procedure esecutive nei loro confronti.

Per il recupero dell'indennità di malattia erogata a seguito di sinistri derivanti da responsabilità di terzi trova fondamento nell'articolo 1916 c.c., che prevede al comma 1 che: "L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili". La norma trova applicazione anche con riferimento alle indennità erogate dagli enti che gestiscono le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916, comma 3, c.c.) compresa l'indennità di malattia erogata dall'INPS.

Con particolare riferimento alle azioni surrogatorie conseguenti a episodi di omicidio del partner, in attuazione della disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019 e relativamente a tutti i crediti derivanti dall'episodio delittuoso, nel caso di decesso dell'autore del delitto le Strutture territoriali dell'Istituto rivolgeranno la richiesta di risarcimento delle somme erogate a titolo di indennità di malattia al "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici", gestito dal Comitato istituito presso il Ministero dell'Interno.

Con riguardo all'azione di recupero di prestazioni assistenziali erogate agli "invalidi civili", invece, l'articolo 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dispone che le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione.

In materia di omicidio del partner, relativamente all'azione surrogatoria per il recupero di prestazioni assistenziali erogate agli "invalidi civili", l'INPS evidenzia che i crediti vantati dall'Istituto possono sussistere qualora l'autore del delitto, nell'ambito del medesimo reato, abbia arrecato danno a un soggetto al quale l'Istituto abbia di conseguenza erogato una prestazione assistenziale a titolo di invalidità civile.

Conseguentemente, anche in tali ipotesi, l'azione di recupero delle prestazioni nei confronti del terzo responsabile deceduto non può essere rivolta ai figli minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti dell'autore del reato.









FOCUS

CASSAZIONE, LA PERMANENZA IN ITALIA SI VERIFICA ANCHE SULLA BASE DI ELEMENTI PRESUNTIVI

on l'ordinanza n. 11620 del 4 maggio 2021, la sezione tributaria della Corte di Cassazione si è espressa nuovamente sul principio di residenza fiscale. In particolare, ha ribadito che la persona fisica iscritta all'Aire è considerata fiscalmente residente in Italia quando è verificato, sulla base di elementi presuntivi, che abbia fissato o mantenuto nel Paese, per la maggior parte del periodo d'imposta, il proprio domicilio.

Un contribuente residente all'estero presentava opposizione ad un avviso di accertamento emanato dall'Agenzia delle Entrate per violazione delle regole sul monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenuti all'estero. Il ricorso veniva accolto dai giudici di prime cure in quanto questi ultimi ritenevano provata la residenza in Spagna, dove la famiglia del contribuente aveva stabilito il centro degli affari e degli interessi molti anni prima rispetto al periodo d'imposta oggetto di contestazione.

Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione lamentando la violazione dell'art. 2 del TUIR, e l'art. 43 del codice civile, per avere la Commissione Tributaria fondato la propria decisione esclusivamente sull'esistenza di una dimora abituale del contribuente in Spagna, senza valutare gli elementi sulla base dei quali era ragionevole presumere che lo stesso avesse mantenuto in Italia il proprio domicilio.

A parere dei Supremi giudici i motivi erano fondati. Il principio di residenza fiscale è sancito all'art. 2, comma 2, TUIR il quale dispone che «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile».

Secondo il tenore letterale della norma, gli elementi che determinano l'effettiva residenza fiscale sul territorio Italiano sono alternativi: il primo è rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti; il secondo, invece, richiede che il contribuente abbia fissato la propria residenza o il proprio domicilio nello Stato, ai sensi del codice civile. Ne consegue che l'iscrizione del cittadino all'AIRE non è di per sé elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia qualora il soggetto mantenga nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali.

Altro requisito previsto dalla norma è che l'accertamento della stabilizzazione in Italia del domicilio debba coprire «la maggior parte del periodo di imposta», essendo evidente l'intento del legislatore di non legare l'accertamento a eventi occasionali, onde ancorarlo all'ulteriore accertamento di una sufficiente permanenza temporale del criterio di collegamento. A fronte, pertanto, della formale emigrazione e della cancellazione dal registro dell'anagrafe residente e della fissazione della residenza anagrafica all'estero, un contribuente rimane fiscalmente residente in Italia ove risulti accertato che egli abbia mantenuto in Italia il proprio domicilio, prescindendo dall'effettiva residenza in quel luogo.

Sotto il medesimo profilo, assume ulteriore rilevanza il concetto di opponibilità a terzi, che va individuata in relazione alla gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali. Nella specie, l'Agenzia delle Entrate aveva evidenziato, quali fatti storici idonei a dimostrare la suddetta circostanza, una serie di elementi desunti da un elemento documentale (l'agendina della contribuente), attinenti al periodo di imposta in









oggetto, di cui non è stato fatto alcun esame nella sentenza impugnata. Veniva, infatti, rilevata la presenza del contribuente in diversi comuni in Italia, tra cui diversi centri commerciali, viaggi effettuati, spostamenti giornalieri in Italia del coniuge, i quali avrebbero potuto far dedurre la continua presenza in Italia del centro degli affari e degli interessi. A tali elementi si aggiungevano ulteriori fatti storici, attinenti alla sfera patrimoniale ed economica del contribuente, quali le cariche ricoperte in enti collettivi o morali, nonché le dichiarazioni rese in un atto di compravendita dello stesso anno circa la propria residenza in Italia.

Pertanto, data prova di importanti evidenze atte a dimostrare il mantenimento del domicilio in Italia e accolti tutti i motivi, la Suprema Corte cassava la sentenza affinché venga riesaminata l'intera vicenda sulla base dei principi forniti.









IL QUESITO DEL MESE

CONGEDO PARENTALE



Vale sempre un preavviso all'azienda non inferiore a 5 giorni nel caso di fruizione a giornate e non inferiore a 2 giorni nel caso di fruizione del congedo su base oraria? L'azienda ha il CCNL legno e non ho trovato nulla



I genitori che intendano avvalersi del congedo parentale devono, salvo casi di oggettiva impossibilità, preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 5 giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria (art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 80/2015 a decorrere dal 25 giugno 2015, inizialmente per il solo anno 2015 e successivamente reso strutturale dall'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015).

Le clausole della contrattazione collettiva già vigenti al 25 giugno 2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti. Pertanto, i termini di preavviso minimi restano fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi (ML interpello n. 13/2016).

Nel CCNL Legno Az. Industriali non vi è nessun riferimento in merito ai termini di preavviso quindi valgono le regole generali previste dalla norma.









NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

INVALIDITA' CIVILE E ASSEGNO SOCIALE, L'INPS AVVIA LE VERIFICHE REDDITUALI DALL'ANNO 2017

on il messaggio n. 2756 del 28 luglio 2021, l'INPS ha comunicato l'avvio delle verifiche reddituali, a partire dall'anno di imposta 2017, per tutti quei soggetti che ricevendo prestazioni assistenziali collegate al reddito non hanno presentato l'apposita dichiarazione. Si riporta, di seguito, il testo del messaggio.

1. Premessa

Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l'assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito. Le stesse vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all'INPS la propria situazione reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente. (cfr. l'articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). Ciò avviene, nello specifico, per le seguenti prestazioni:

- pensione di inabilità (di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
- assegno mensile di assistenza (di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971);
- pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
- pensione ai sordi (di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
- assegno sociale (di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 19 della legge n. 118/1971).

Da una serie di accertamenti effettuati sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati. L'Istituto ha quindi provveduto a inviare agli interessati un primo sollecito, con il quale è stato chiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge.

All'esito di tale prima comunicazione, l'Istituto ha individuato, per l'anno 2017, 68.586 posizioni riferite a soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (annualità reddituale 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.









Ciò premesso, relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l'Istituto procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in godimento.

2. Lavorazione centrale delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità per gli anni 2017 e seguenti

Al fine di acquisire le dichiarazioni reddituali, l'Istituto procederà secondo le seguenti modalità:

- estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità;
- invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale;
- entro 60 giorni dall'invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008", secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo 4;
- trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l'Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
- allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.
- 3. Lavorazione centralizzata delle prestazioni assistenziali (assegno sociale/pensione sociale e assegno sociale sostitutivo)

La lavorazione di cui al presente paragrafo riguarderà i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell'assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivo.

L'istituto provvederà:

- a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la quale si ribadirà l'esigenza di un riscontro reddituale;
- a invitare i destinatari a presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.

Trascorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l'Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all'anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.









4. Modalità di comunicazione dei dati reddituali

Come indicato, tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca avverranno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'interessato potrà operare la necessaria ricostituzione reddituale:

- direttamente online,accedendo all'area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'identità Elettronica (CIE) o PIN dispositivo rilasciato dall'Istituto (se ancora attivo). Dovrà poi seguire il percorso "Home" > "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione" > "Variazione prestazione pensionistica", attivando il successivo sottomenu: "Ricostituzioni/Supplementi" > "Ricostituzione pensione" > "Reddituale" > "Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008";
- tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto.









HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- Newsletter settimanale sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- News Flash, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- Assistenza telefonica nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- Parere sintetico, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- Parere articolato, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo
 e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della
 normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative,
 sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- Altre tipologie di consulenze come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.



